

COMUNE DI LAVAGNO

(Provincia di Verona)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO - n. 85

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre, il sottoscritto revisore dei conti del comune di Lavagno, nominato con deliberazione consigliere del 08.09.2021 n. 42, in prorogatio, esamina la documentazione messa a disposizione degli uffici del comune di Lavagno ed attinente agli argomenti del presente parere. Al termine, il sottoscritto redige il presente atto.

Il revisore dei conti

visto

- la richiesta pervenuta in data 25.09.2024, integrata con documentazione trasmessa in data odierna, con la quale si chiede di esprimere il parere - ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del d.lgs. 267/2000 - sul riconoscimento di debiti fuori bilancio derivante da ordinanza del Tribunale di Verona - seconda sez. civile n. 26/24 r.g. del 01.03.2024;
- la relazione in tema redatta dal segretario comunale dott. Willian Cremasco del 26.09.2024;
- la proposta di delibera di consiglio comunale n. 48 del 25.09.2024 avente ad oggetto: "applicazione art. 194 d.lgs. 267/2000 - riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza del Tribunale di Verona - seconda sezione civile n. 26/24"
- la documentazione relativa al procedimento in oggetto;
- il d.lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 194;

premesse che

- l'art. 194 del d.lgs. 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- in base agli elementi forniti dall'Ente, è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio relativo a spese riconoscibili, ai sensi del citato articolo 194, comma 1, lettera a), per effetto della Ordinanza più sopra indicata che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Lavagno per ATP ex. art. 696 cpc nei confronti dei resistenti soggetti - indicati nell'all. A della proposta di delibera a cui si fa rinvio - per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello contabile;
- con l'ordinanza in oggetto è stabilito altresì la condanna dell'Ente al pagamento a titolo di rimborso spese di euro 890,00 (da maggiorarsi di spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta) per ognuno dei resistenti di cui al citato all. A e di euro 890,00 a favore di Generali spa;
- con mail assunte al protocollo comunale n. 15.331, 15.332, 15.333, 15.334 e 15.335 tutte del 25/09/2024) venivano trasmesse all'Ente le richieste formulate dai procuratori dei resistenti sopra richiamati per il rimborso delle spese sostenute e sopra evidenziate;
- risulta pertanto dovuto il rimborso delle spese legali agli indicati resistenti per la somma complessiva di euro 6.024,73
- viene pertanto determinata la somma complessiva di euro 6.024,73 quale somma da riconoscere a titolo di debito fuori bilancio;

tenuto conto

- che le somme necessarie trovano integrale copertura finanziaria nella disponibilità del capitolo U.1.04.01.02 - 01.11;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

esprime

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente n. 48 del 25.09.2024 avente ad oggetto " applicazione art. 194 d.lgs. 267/2000 - riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza del Tribunale di Verona - seconda sezione civile n. 26/24" per un importo determinato in euro 6.024,73.

Raccomanda infine all'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 - il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti dalla legge.

Il revisore dei conti

dott. Stefano Bergamasco

